

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5289 del 12/10/2018
Oggetto	RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL TORRENTE CEDRA AD USO IDROELETTRICO ED OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN LOCALITA' SELVANIZZA, NEL COMUNE DI PALANZANO (PR). DITTA: AVENTRON ITALIA SRL. PRATICA: RE06A0075.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5485 del 12/10/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana",
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice",
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di

- qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. “Direttiva Derivazioni”);
- delibera n. 3/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i., art. 65, comma 3, lett. c): modifiche e integrazioni alla “ Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po ”);
 - delibera n. 4/2017 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po (Adozione della “ Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti ” in attuazione della misura individuale “ Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029) ” del “ Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 ”.
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
 - la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
 - la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
 - la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8, l.r. n. 2 del 2015);

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico”.
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l’esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

PREMESSO CHE:

- con determinazione regionale n. 9842 del 27/08/2008 è stato rilasciato alla Ditta S.P.E. Società Parmense Eletticità S.r.l. la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dal Torrente Cedra (011803000000 1 ER) in località Palazzo, frazione Selvanizza, nel comune di Palanzano, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 – Pratica RE06A0075;
- con determinazione regionale n. 16419 del 22/12/2008 è stata rilasciata rilasciata alla Ditta S.P.E. Società Parmense Eletticità S.r.l. la concessione per l’occupazione del terreno di pertinenza demaniale del Torrente Cedra, per la realizzazione dell’opera di presa e la posa di tubazioni convoglianti acqua annessa a derivazione ad uso idroelettrico – Pratica RE08T0029;
- con Delibera di Giunta 901 del 27/06/2011 è stato escluso da ulteriore procedura di VIA il progetto di modifica del punto di rilascio dell’impianto idroelettrico in oggetto;
- con determinazione regionale n. 14354 del 14/11/2011, è stato rilasciato alla Ditta S.P.E. Società

Parmense Elettricità S.r.l, il provvedimento di variante non sostanziale alla concessione assentita con Determinazione n. 9842/2008, comprensiva della concessione per occupazioni del demanio Idrico del T. Cedra con le opere di presa e quelle accessorie per l'esercizio della centralina idroelettrica e conseguente revoca della determinazione n. 16419/2008, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015;

- con determinazione regionale n. 16057 del 19/12/2012, è stato assentito a Centrale Idroelettrica Palanzano S.r.l. (C.F. 03411100047), il cambio di titolarità della concessione rilasciata con determinazione n. 14354 del 14/11/2011 alla Ditta S.P.E. Società Parmense Elettricità S.r.l ;

PRESO ATTO CHE:

- con nota pervenuta in data 30/12/2015 e acquisita al protocollo n. PG/2016/9183 del 12/01/2016, la Centrale Idroelettrica Palanzano S.r.l. ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata;
- con nota pervenuta in data 20/02/2018 e acquisita al protocollo n. PGDG/2018/2365 del 20/02/2018, la ditta Aventron Italia S.r.l. (C.F. 02831070210) ha presentato istanza di cambio di titolarità della concessione sopracitata in rinnovo;
- con note registrate ai prot. n. PGDG/2018/13941 del 05/10/2018 e n. PGDG/2018/13997 del 08/10/2018, la società Aventron Italia s.r.l. e la società Trotiltura il Giardino Di Pasquali Alessandro, titolari delle concessioni di derivazioni rispettivamente in sponda destra e in sponda sinistra sul torrente Cedra (pratiche RE06A0075 e PRPPA3193), hanno depositato la scrittura privata del loro accordo in cui hanno definito la suddivisione dei costi di manutenzione di una traversa ubicata sul torrente Cedra in località Selvanizza del Comune di Palanzano, nella misura del 70% a carico della società Aventron Italia s.r.l e del 30% a carico della società Trotiltura il Giardino Di Pasquali Alessandro;

DATO ATTO CHE:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla det. n. 14354

del 14/11/2011;

- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 12,71 m;
 - portata massima 6.000 l/s;
 - portata media 2.721,00 l/s;
 - portata alimentazione scala pesci 150 l/s;
 - potenza nominale di concessione 339,26 kW;
 - produzione attesa 1.730.000 kWh;
- le opere di derivazione sono ubicate su terreno demaniale distinto nel NCT del comune di Palanzano (PR), al foglio n. 41, fronte foglio 47, mappale 14 aventi le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X=598.053,20, Y=921.577,39;
- il prelievo dell'acqua dal Torrente Cedra è effettuato mediante opera fissa. L'opera di presa è ubicata sulla sponda destra del Torrente Cedra in corrispondenza della traversa esistente, costituita per il tratto iniziale da un canale a cielo aperto realizzato in cls. armato e, per il tratto successivo fino alla centrale di produzione, da n. 2 condotte interrate in pvc del diametro di mm. 1600 e mm. 1400. A monte della suddetta traversa per uno sviluppo di circa 15 m di lunghezza si apre la bocca di presa del canale. Nel punto di incontro con la traversa è realizzata una bocca di uscita per consentire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV). A chiusura della bocca di presa sono poste n. 2 paratoie metalliche ad azionamento automatico con sistema a telecontrollo e a seguire si sviluppa il canale a cielo aperto, per una lunghezza di circa 20 m, utilizzato come sghiaiatore, con paratoia posta nel punto finale di scarico in prossimità del pozzo di imbocco delle condotte, sia come sfioratore per le acque in esubero. La derivazione comporta anche l'occupazione di area demaniale o interferisce con gli aspetti idraulici, tramite la condotta e l'opera di presa;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);

- la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 207 del 11/07/2018 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 20 c. 8 della R.L. 7/2004, l'atto di concessione deve regolamentare il procedimento inerente sia al prelievo idrico sia all'occupazione delle aree afferenti al Demanio Idrico;
- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;
- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque e della Direttiva 4/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po;
- la durata massima delle piccole derivazioni concesse a singoli utenti ad uso idroelettrico è pari a 20 anni, ai sensi della DGR. 2102/2013;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri dell'Autorità di Bacino e della Provincia ai sensi dell'Art. 9 e 12 del RR.41/2001 durante l'iter che ha condotto al rilascio della determina 9842/2008;
- ai sensi del regio decreto 25 Luglio 1904, n. 523, l'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia, ha rilasciato, con nota acquisita agli atti di ARPAE n. PGDG/2018/7073 del 15/05/2018 il nulla osta idraulico, secondo le prescrizioni indicate all'art. 4 del disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;

VALUTATO CHE:

- in base a quanto riportato all'allegato 1 della delibera 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Po, poiché il corpo idrico è in uno stato ecologico buono, alla derivazione si attribuisce direttamente l'area "Attrazione", in quanto è presumibile che la derivazione in rinnovo non comporti rischi per la qualità del corpo idrico, subordinatamente alle prescrizioni necessarie per allineare la derivazione e le sue opere alle norme vigenti;
- a tal fine, in attesa di ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti, il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 14354 del 14/11/2011, nella misura di 0.43 mc/s, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 0,46 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,74 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile);
- la derivazione in oggetto dovrà garantire il diritto al prelievo pari a 95 l/s alla derivazione in sx idraulica ad uso Troticoltura, così come indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1020/2015;
- poiché il corpo idrico interessato dalla derivazione è in stato di stress idrico per via di impatti e pressioni indotte dai cambiamenti dai cambiamenti idrologici legati ai prelievi ad uso idroelettrico, le condizioni di esercizio già disciplinate con det. n. 14354/2011 e derivanti dalle DGR 901/2011 e dalle DGR 1020/2015 debbano essere modificate e integrate nel modo seguente:
 - il DMV rilasciato in corrispondenza dell'opera di presa, invariato rispetto alla situazione attuale, è pari a 0.46 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0.74 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile);
 - con portate derivate inferiori a 1,35 mc/s, sarà funzionante solo la turbina da 280 kW;
 - con portate derivate comprese tra 1,35 mc/s e 4 mc/s funzionerà solo la turbina da 450 kW;
 - con portate derivate comprese tra 4 mc/s e 6 mc/s, saranno in funzione ambedue le turbine;
 - ad integrazione del DMV rilasciato all'opera di presa, verrà garantito un ulteriore rilascio di 150 l/s in corrispondenza dello scarico presso la centrale;
 - la derivazione in oggetto dovrà garantire il diritto al prelievo pari a 95 l/s alla derivazione in

sx idraulica ad uso Troticoltura;

- in caso di funzionamento delle turbina da 280 kW da tale scarico defluirà una portata superiore variabile tra 150 e 2.000 l/s;
- la restituzione delle portate derivate avviene tramite 3 scarichi:
 - il primo è lo scarico esistente presso la centrale per il rilascio dell'eccedenza di portata derivata oltre ai 4 mc/s, portata massima di funzionamento della turbina da 450 kW; essendo la portata massima derivata di 6 mc/s, la portata eccedente avrà un valore non superiore a 2 mc/s;
 - il secondo è posizionato, sempre presso la centrale, sulla condotta d'alimentazione della turbina da 450 kW, per il rilascio di 150 l/s e confluisce nel primo scarico già esistente sopra citato;
 - il terzo è lo scarico relativo alla nuova turbina da 450 kW e realizzato a valle della briglia;
- in merito alle attività di monitoraggio, la concessione continui ad essere assoggettata alle condizioni disciplinate nella DGR 901/2011 e riportate all'articolo 13 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;
- ai sensi della deliberazione della giunta regionale del 30 Dicembre 2013 n. 2102, "individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico" la durata della concessione in rinnovo possa essere fissata sino alla data del 31/12/2037;

VERIFICATO:

che la ditta Aventron Italia S.r.l. (C.F. 02831070210), è legittimata a richiedere il cambio di titolarità sulla derivazione in oggetto a seguito di cessione aziendale, avvenuta in data 29/06/2016, presso il Notaio Federico Mottola Lucano del Collegio Notarile di Milano da parte del precedente concessionario alla Kkb Italia S.r.l. (C.F. 02831070210), la cui denominazione è stata variata in data 22/11/2017 in Aventron Italia S.r.l. (C.F. 02831070210);

ACCERTATO:

- l'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00, in data 30/12/2015;
- l'avvenuto pagamento di quanto dovuto per l'uso pregresso delle risorse demaniali fino al 2017 compreso;
- l'avvenuto pagamento del canone per il 2018, con versamenti effettuati in data 09/04/2018 e in data 10/09/2018, per il quale l'importo è fissato nella misura di € 7.601,81 e così suddiviso:
 - € 4.826,66 per l'utilizzo della risorsa idrica;
 - € 2.775,15 per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico;
- l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale, pari ad € 7.601,81, in data 10/09/2018;
- che è stato redatto il relativo disciplinare allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;
- che il richiedente ha firmato per accettazione il suddetto disciplinare di concessione;

RITENUTO CHE:

sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta, il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31/12/2037, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di riconoscere, a Aventron Italia S.r.l. (C.F. 02831070210), con sede legale in Via delle Corse, 91, Merano (BZ), la titolarità e il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Cedra, in località Palazzo, frazione Selvanizza, nel comune di Palanzano, per uso idroelettrico con occupazione di aree afferenti al Demanio Idrico (COD. SISTEB RE06A0075) già concessa con determinazione n. 16057 del 19/12/2012 a Centrale Idroelettrica Palanzano S.r.l.;
2. di confermare che il prelievo è esercitato con portata media di 2.721,00 l/s per produrre, con un salto di 12,71 m, una potenza nominale di 339,26 kW e che la portata massima derivabile è pari a 6.000 l/s;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31 Dicembre 2037;

4. di approvare il disciplinare allegato al presente atto e parte integrante dello stesso
5. di dare atto che:
 - il Concessionario ha corrisposto il canone per l'utilizzo della risorsa demaniale relativo all'anno 2018, fissato in di € 7.601,81 e così suddiviso:
 - € 4.826,66 per l'utilizzo della risorsa idrica;
 - € 2.775,15 per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico;
 - i canoni annuali successivi al 2018, calcolati sulla base dei kW assentiti e sull'occupazione delle aree demaniali lungo il torrente Cedra, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato € 7.601,81, è stato corrisposto in data 10/09/2018;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
6. di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo del deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
7. di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;

8. di rammentare che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relative disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relative riduzione del canone demaniale di concessione;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 e dell'art. 53 del R.D. 11/12/1933, n.1775, nonché ai sensi delle L. 27/12/1953 n. 959 e 22/12/1980 n. 925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracani a favore dei Comuni e delle Province interessate;
10. di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
11. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
12. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
13. di notificare il presente atto a mezzo PEC alla società Aventron Italia s.r.l. ed alla Centrale Idroelettrica Palanzano S.r.l.;
14. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
15. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

La Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo e cambio di titolarità della concessione di occupazione di area demaniale e di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Cedra (codice C.I. 011803000000 1 ER), in località Palazzo, frazione Selvanizza, nel comune di Palanzano (PR), per uso idroelettrico, richiesto con istanza in data 20/02/2018 dalla Aventron Italia S.r.l. (C.F. 02831070210) (Prat. N. RE06A0075).

ART. 1

QUANTITATIVO, MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA E RELATIVO USO

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella portata massima di 6.000,00 l/s e portata media annua di 2.721,00 l/s. La risorsa derivata è utilizzata per produrre, con un salto di m 12,71, la potenza nominale di kW 339,26 e per uso idroelettrico.

Qualora la quantità d'acqua derivata risultasse superiore a quella sopra concessa saranno applicati i provvedimenti sanzionatori ex art. 17 del T.U. di Legge n. 1775/1933.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Tutte le opere sono state realizzate in conformità al progetto presentato in allegato alla domanda in data 27/07/2011.

Il prelievo viene effettuato in corrispondenza di una traversa sul Torrente Cedra in località Palazzo, frazione Selvanizza, nel comune di Palanzano (PR), a fronte dei terreni catastalmente identificati al foglio n. 41, fronte foglio 47, mappale 14, aventi le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=598.053,20,Y=921.577,39. L'opera di presa è ubicata sulla sponda destra del Torrente Cedra in corrispondenza della traversa esistente, costituita per il tratto iniziale da un canale a cielo aperto realizzato in cls. armato e, per il tratto successivo fino alla centrale di produzione, da n. 2 condotte interrato in pvc del diametro di mm. 1600 e mm. 1400. A monte della suddetta traversa per uno sviluppo di circa 15 m di lunghezza si apre la bocca di presa del canale. Nel punto di incontro con la

traversa è realizzata una bocca di uscita per consentire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV). A chiusura della bocca di presa sono poste n. 2 paratoie metalliche ad azionamento automatico con sistema a telecontrollo e a seguire si sviluppa il canale a cielo aperto, per una lunghezza di circa 20 m, utilizzato come sghiaiatore, con paratoia posta nel punto finale di scarico in prossimità del pozzo di imbocco delle condotte, sia come sfioratore per le acque in esubero. In corrispondenza della traversa esistente è realizzata la scala di risalita dei pesci. Le due condotte in pvc si sviluppano interrato lungo la sponda destra del Torrente Cedra per un percorso di circa 400 m fino a pervenire alla centrale di produzione direttamente nel locale dove sono ospitate le turbine elettriche.

Le turbine presenti presso l'impianto sono 3. Le prime due sono di tipo di Kaplan sommerse da 280 kW. La terza è di tipo Kaplan Soxe da 450 kW. Una delle turbine da 280 kW non è attiva.

La centrale è dotata di tre punti di scarico:

- Il primo è lo scarico assentito ai sensi della determinazione 9842/2008 – in cemento armato con una sezione rettangolare di 4,00 m di larghezza, interrato per il primo tratto di circa 3 m e successivamente a cielo aperto per il restante sviluppo di circa 10 m realizzato con scavo nell'argine e nell'alveo del torrente – è ubicato presso la centrale ed è utilizzato per il rilascio dell'eccedenza di portata derivata oltre ai 4 m³/s, portata massima di funzionamento della turbina da 450 kW ; essendo la portata massima derivata di 6 mc/s, la portata eccedente avrà un valore non superiore a 2 m³/s;
- Il secondo punto di scarico è collocato sempre presso la centrale, ed è posizionato sulla condotta d'alimentazione della turbina da kW 450; da esso vengono rilasciati, durante il funzionamento della suddetta turbina, 150 l/s che confluiscono nel primo scarico sopra citato;
- Il terzo è lo scarico relativo alla turbina da kW 450, localizzato oltre il ponte di Selvanizza della SP 665R "Massese" a valle della briglia.

ART. 3

AREE AFFERENTI AL DEMANIO IDRICO

Le opere descritte insistono, oltre che su aree private, parzialmente anche su area del demanio idrico in

destra idraulica del T. Cedra nel comune di Palanzano (PR). Il tutto in ottemperanza alla documentazione grafica ed tecnica presente nel fascicolo depositato agli atti di ARPAE.

Le occupazioni che riguardano il demanio idrico sono di seguito descritte:

- Attraversamento realizzato con condotta avente diametro pari a 1600 mm in P.R.F.V. per una lunghezza di 49,10 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappale 14;
- Attraversamento realizzato con condotta avente diametro pari a 1600 mm in P.R.F.V. per una lunghezza di 22,00 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappali 16 e 518;
- Attraversamento realizzato con condotta avente diametro pari a 1400 mm in P.R.F.V. per una lunghezza di 49,10 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappale 14;
- Attraversamento realizzato con condotta avente diametro pari a 1400 mm in P.R.F.V. per una lunghezza di 22,00 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappali 16,518;
- Area corrispondente al sedime del fabbricato che ospita la centrale idroelettrica pari a mq 13, identificata al foglio 41, fronte foglio 47, mappale 518;
- Area occupata dal manufatto di scarico presso la centralina avente una larghezza di 4,00 m, identificata al foglio 41, fronte foglio 47, mappale 19 e 518;
- Attraversamento realizzato con n.2 cavi in pvc aventi diametro di 160 mm e lunghezza di 49,10 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappale 14;
- Attraversamento realizzato con n.2 cavi in pvc aventi diametro di 160 mm e lunghezza di 22,00 m, identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappali 16,518;
- Scarico di valle costituito da un attraversamento con condotta interrata avente una lunghezza di 78,10 m e da un manufatto di scarico avente una lunghezza di 17,00 m identificato al foglio 41, fronte foglio 47, mappali 19 e 279.

ART. 4

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO RILASCIATO DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni derivanti dal parere rilasciato

dall' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Civile e acquisito agli atti di ARPAE al prot. n. PGDG/2018/7073 del 15/05/2018 che si riportano integralmente:

- 1. considerato che la briglia a monte della presa della concessione rappresenta un punto cruciale per la stabilizzazione delle quote di fondo alveo a protezione dello scarico di derivazione dell'ENEL, nonché la presa di un'altra concessione in sinistra idraulica, ad uso trotilcoltura e, da ultimo, è utilizzata quale opera che regola il flusso in entrata della concessione di cui trattasi, si prescrive che la stessa dovrà essere mantenuta dalla ditta subentrante Aventron Italia S.r.l. realizzando al piede, in corrispondenza del budrio al piede dello stramazzo, un riempimento con grossi massi, del volume \geq mc 2,00 dalla quota di fondo alveo attuale sino allo spiccato d'elevazione. La scogliera dovrà coprire l'intera lunghezza della briglia ed una larghezza non inferiore a m 3,00. Considerato che la briglia stessa è anche funzionale alla presa di derivazione per l'esercizio della concessione ad uso trotilcoltura presente in sx idraulica, sarà cura dell'ARPAE stabilire un'eventuale suddivisione della spesa occorrente per la manutenzione periodica ordinaria ed eventualmente straordinaria dell'opera stessa.*
- 2. la Ditta subentrante alla concessione dovrà consolidare la spalla sinistra della briglia a valle del ponte della SP 665 rivestendo la spalla sinistra con pietra locale dello spessore minimo di cm. 15 e riguardante la parte in coronamento ed il paramentro verticale di valle. Inoltre si dovrà ripristinare la funzionalità della scala di risalita dei pesci;*
- 3. la Ditta subentrante alla concessione sarà tenuta a nominare un Direttore dei Lavori che dovrà sovrintendere alla buona esecuzione delle opere secondo quanto summenzionato. Il Direttore dei Lavori dovrà informare preventivamente l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Civile di Reggio Emilia della data di inizio dei lavori e dovrà altresì dare comunicazione dell'avvenuta ultimazione degli stessi, trasmettendo contestualmente atto di conformità delle opere eseguite;*
- 4. La Ditta subentrante alla concessione dovrà obbligarsi ad eseguire a sue spese quelle variazioni, aggiunte, soppressioni che il Servizio Area Affluenti Po sede di Reggio Emilia riterrà opportune sia in dipendenza delle variate condizioni del regime idraulico del Torrente Cedra in oggetto e sia*

per altro motivo di pubblico interesse.

5. *La ditta subentrante alla concessione, dovrà, inoltre, tacitare i terzi di ogni danno che dall'occupazione e mantenimento della concessione venisse arrecato.*

Il presente Nulla osta è rilasciato ai soli fini idraulici ed in conformità agli elaborati tecnici allegati alla richiesta di ARPAE.

In riferimento a quanto riportato nell'ultimo periodo del punto 1 del presente articolo, riguardante la spesa di manutenzione periodica ordinaria ed eventualmente straordinaria della briglia presso l'opera di presa, questa Agenzia recepisce l'accordo concluso con scrittura privata tra i titolari delle concessioni di derivazioni sul torrente Cedra e utilizzatrici dell'opera stessa (pratiche RE06A0075 e PRPPA3193); scrittura depositata dalle ditte con note prot. n. PGDG/2018/13941 del 05/10/2018 - n. PGDG/2018/13997 del 08/10/2018 e agli atti del fascicolo istruttorio, prescrivendo la ripartizione dei costi nella misura del 70% a carico della società Aventron Italia s.r.l e del 30% a carico della società Trotiltura il Giardino Di Pasquali Alessandro.

ART. 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, i beni demaniali oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare e a occupare area demaniale. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
2. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente.

3. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di derivazione, che non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
5. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

6. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del torrente Cedra escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde, tranne che per quei lavori necessari e finalizzati all'eventuale ripristino del sito su approvazione dei servizi competenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523. La ditta concessionaria sarà, in ogni caso, tenuta a riparare a sua cura e spese ed, in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto dell'esercizio dell'utenza venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del torrente Cedra.
7. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il

buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

- 8.** La ditta concessionaria è responsabile verso terzi di qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mantenimento delle opere realizzate da progetto ed è tenuta al rispetto dei disegni approvati.
- 9.** La ditta concessionaria dovrà eseguire, previa autorizzazione del Servizio competente, gli eventuali interventi manutentivi e straordinari che si rendessero necessari in qualsiasi momento per garantire la funzionalità dell'opera di scarico, della briglia inglobante l'arrivo della tubazione di scarico e della soglia sotto il ponte della S.P. 665 (Massese);
- 10.** La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire a sua cura e spese tutte quelle variazioni, aggiunte, soppressioni che ARPAE e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile riterranno opportuno effettuare per motivi di pubblico interesse.
- 11.** Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.
- 12.** Il Servizio concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- 13.** Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per

effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

- 14.** Le opere di derivazione devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare le opere di derivazione per scarico di liquami o di altre sostanze nei corpi idrici. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa, anche da parte di terzi, che si attuino mediante le opere di presa, derivazione o restituzione o in dipendenza della presenza di tali opere. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
- 15.** Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale e agli addetti alla vigilanza del Servizio concedente, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 16.** L'Amministrazione concedente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono totale a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
- 17.** La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in

materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

18. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
19. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

ART. 6

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.
2. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato di prescrizioni normative in disposizioni legislative, regolamentari o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub concessione a terzi comportano la decadenza della

concessione a norma dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

3. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il canone per l'utilizzo della risorsa demaniale relativo all'anno 2018 è fissato nella misura di € 7.601,81 e così suddiviso:
 - € 4.826,66 per l'utilizzo della risorsa idrica;
 - € 2.775,15 per l'occupazione di aree afferenti al demanio idrico;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
3. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 Dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art.8, l.r. 2/2015.

4. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi delle condizioni della concessione è pari a una annualità del canone. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del R.D. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 9

RINNOVO

1. Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2037.
2. Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 10

SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni per violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni previste dal presente disciplinare; decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od

omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, qualora non vi provveda; destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione; mancato pagamento di due annualità del canone; decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

2. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ART. 11

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 152/2006 il concessionario è tenuto alla misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati tramite idonea strumentazione presso il punto di prelievo e ove presente presso l'opera di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento della strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio ad ARPAE – Direzione Tecnica ed ARPAE – SAC competente per territorio.

ART. 12

DEFLUSSO MINIMO VITALE/DEFLUSSO ECOLOGICO ED ALTRI PRELIEVI DA GARANTIRE

In attesa di ulteriori disposizioni da parte degli Organi competenti, il concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, corrispondente a 0,46 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,74 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile).

Il concessionario dovrà garantire il diritto al prelievo pari a 95 l/s in capo alla Derivazione in sx idraulica ad uso Trotilcoltura, così come indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1020/2015.

Ad integrazione del DMV rilasciato all'opera di presa, verrà garantito un ulteriore rilascio di 150 l/s in corrispondenza dello scarico esistente della centrale, così come stabilito nella DGR. 901 del 2011.

ART. 13

MONITORAGGIO

Le misure vengono effettuate attraverso misuratore di portata volumetrico installato sul secondo scarico posto sulla condotta di alimentazione della turbina a valle della briglia e di un misuratore a corde foniche per la misura della portata del terzo scarico posto sulla condotta di alimentazione della stessa turbina; per le diverse sezioni di monitoraggio, un'unità di calcolo gestisce il flusso di dati convertendoli in portata e registrando le misure su un data logger a intervalli di tempo programmabili; la misura della portata rilasciata dalla turbina da 280 kW nello scarico presso la centrale, che non è tecnicamente possibile effettuare tramite apposito strumento, viene determinata come differenza tra la portata derivata e le portate misurate agli altri scarichi. I dati di monitoraggio, così come indicato nella DGR 901/2011, dovranno essere accessibili via Internet con password dedicata e da comunicare agli enti competenti.

ART. 14

MODULAZIONE DELLA DERIVAZIONE E DELLA RESTITUZIONE

Le condizioni di esercizio già disciplinate con Det. n. 14354/2011 e derivanti dalle DGR 901/2011 e dalle DGR 1020/2015 debbano essere modificate e integrate nel modo seguente:

- con portate derivate inferiori a 1,35 mc/s, sarà funzionante solo la turbina da 280 kW;
- con portate derivate comprese tra 1,35 mc/s e 4 mc/s funzionerà solo la turbina da 450 kW;
- con portate derivate comprese tra 4 mc/s e 6 mc/s, saranno in funzione ambedue le turbine;
- ad integrazione del DMV rilasciato all'opera di presa, verrà garantito un ulteriore rilascio di 150 l/s in corrispondenza dello scarico esistente della centrale;
- la derivazione in oggetto dovrà garantire il diritto al prelievo pari a 95 l/s alla derivazione

in sx idraulica ad uso trotilcoltura;

- in caso di funzionamento delle turbina da 280 kW da tale scarico defluirà una portata superiore variabile tra 150 e 2.000 l/s;
- la restituzione delle portate derivate avviene tramite 3 scarichi:
 - il primo è lo scarico attualmente esistente presso la centrale per il rilascio dell'eccedenza di portata derivata oltre ai 4 mc/s, portata massima di funzionamento della turbina da 450 kW; essendo la portata massima derivata di 6 mc/s, la portata eccedente avrà un valore non superiore a 2 mc/s;
 - il secondo è posizionato, sempre presso la centrale, sulla condotta d'alimentazione della turbina da 450 kW, per il rilascio di 150 l/s e confluisce nel primo scarico già esistente sopra citato;
 - il terzo è lo scarico relativo alla nuova turbina da 450 kW e realizzato a valle della briglia.

ART. 15

COMUNI RIVIERASCHI E SOVRACANONI

Ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii sono considerati rivieraschi la Provincia di Parma e il Comune di Palanzano. Detto Comune è anche compreso nel bacino imbrifero montano del Fiume Enza ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.

ART. 16

REGISTRAZIONE

Il provvedimento che sarà adottato è soggetto a registrazione fiscale, in quanto l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986. La registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione. Il Concessionario dovrà inviare una copia dell'atto con gli estremi della registrazione alla Struttura concedente.

ART. 17

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.